REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM

~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~

approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 7393 del 21 febbraio 1992

integrato con deliberazione n. 7410 del 22 maggio 1992

IL SEGRETARIO GENERALE
O

dr. Antonio de Guglielmo
Cerquetti

I L S I N D A C

dr. Enea

S O M M A R I O

Art. 1 - Proposta del referendum

Art. 2 - Moduli per la richiesta di referendum di iniziativa degli elettori

Art. 3 - Presentazione della richiesta di referendum

Art. 4 - Controllo dei moduli per la proposta di referendum

Art. 5 - Giudizio preliminare di ammissibilità`

Art. 6 - Giudizio sulla ammissibilità del referendum

Art. 7 - Indizione del referendum

Art. 8 - Svolgimento del referendum

Art. 9 - Risultati del referendum

Art. 10 - Disposizioni finali e di spesa

Articolo 1

Proposta del referendum

1. Il Consiglio Comunale esercita l'iniziativa del referendum mediante apposita mozione approvata da due terzi dei componenti.

2. Un decimo degli elettori del Comune esercita l'iniziativa del referendum mediante la sottoscrizione di una apposita richiesta.

3. Gli elettori residenti che intendono promuovere il referendum devono presentare la richiesta di cui al punto 2 al Segretario del Comune, che ne da` atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.

4. La proposta deve essere redatta secondo le prescrizioni dello Statuto e del presente regolamento e, a cura del Segretario Comunale relatore, viene sottoposta al Collegio dei garanti del referendum entro quindici giorni dalla presentazione.

5. Il Collegio dei garanti del Referendum, individuato dall'art. 91 comma 4 dello Statuto, si pronuncia sulla ammissibilità della proposta ai sensi dello Statuto entro trenta giorni dalla sua presentazione.

6. La deliberazione del Collegio dei garanti viene inviata al Sindaco, perchè la inserisca all'o.d.g. del Consiglio Comunale nella prima seduta utile per le determinazioni di cui all'art. 90 comma 8 dello Statuto circa la indizione del referendum.

Articolo 2

Moduli per la richiesta di referendum di iniziativa degli elettori

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati moduli conformi allo schema allegato sotto la lettera "A".

2. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 3, secondo comma; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro cinque mesi dalla data della prima vidimazione.

3. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui

al precedente comma 1; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e gli estremi di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, apposti a cura dell'Ufficio Elettorale.

4. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale appartenente a una delle seguenti categorie:
   - un notaio;
   - il giudice conciliatore;
   - il Sindaco;
   - Il Segretario Comunale
   - un cancelliere di ufficio giudiziario.

5. L'autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri impiegati del Comune all'uopo incaricati dal Sindaco.

6. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

7. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da` atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

8. D'ufficio si provvederà all'acquisizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Cusano Milanino dei sottoscrittori.
   Tale certificazione può essere acquisita in calce al modulo di raccolta delle firme.

Articolo 3

Presentazione delle richieste di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla Segreteria Generale del Comune da parte di almeno cinque promotori.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso e` prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

Controllo dei moduli per la proposta di referendum

1. Il Collegio dei garanti di cui all'art. 91, comma 4, dello Statuto, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Alla riunione del Collegio dei garanti possono partecipare, su invito oppure a richiesta, una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, nonché i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale a ciò nominati. Le delegazioni, pur potendo assistere come osservatori ai lavori, si allontaneranno all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione sarà tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori nonché al Sindaco, in quanto presidente della Giunta e del Consiglio Comunale.

3. Le delegazioni hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 2 risulti irregolare, il Collegio dei garanti stabilisce un termine per la sanatoria e ne da` immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
   Sono regolarizzabili i seguenti atti:
   - Certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
   - Attestazione di autenticazione delle firme.

5. Nel caso previsto dal comma precedente il termine di trenta giorni per la deliberazione definitiva e` sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della documentazione richiesta.

Articolo 5

Giudizio preliminare di ammissibilità

1. Il giudizio preliminare sulla ammissibilità del quesito referendario - di cui all'art. 91 dello Statuto - può essere richiesto dalla delegazione dei promotori al momento della raccolta di almeno un quinto delle firme di sottoscrizione necessarie, con una apposita lettera depositata presso la Segreteria del Comune.

2. Il Collegio dei garanti del Referendum si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, durante i quali i termini per la raccolta delle firme - e la raccolta medesima - restano sospesi. Essi tornano a decorrere subito dopo la comunicazione del giudizio.

Articolo 6

Giudizio sulla ammissibilità del referendum

1. Il Collegio dei garanti del Referendum, per pronunciarsi sulla ammissibilità della proposta verifica:

   a) che il referendum riguardi materie ammissibili ai sensi dello Statuto;

   b) che il quesito sia formulato in modo breve, chiaro ed univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

   c) che l'organo al quale il quesito viene indirizzato sia competente nella materia specifica;

   d) che sussistano tutti i requisiti formali e procedurali per la validità della presentazione e della sottoscrizione della proposta.

2. Il Collegio dei garanti si pronuncia con atto motivato sulla ammissibilità della proposta, cui allega il verbale della discussione sulle verifiche nonché delle eventuali audizioni.

3. Gli atti relativi al giudizio di ammissibilità sono trasmessi integralmente al Consiglio Comunale ed al Comitato Promotore.

Articolo 7

Indizione del referendum

1. Il referendum viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed e` indetto dal Sindaco, sentiti il Presidente del Tribunale circoscrizionale, ai fini della determinazione della data della consultazione, con ordinanza da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. A cura del Sindaco e` stampato il manifesto con l'avviso di indizione del referendum, da affiggersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dal Collegio dei garanti e pervenute al Consiglio Comunale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Non e` ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum.

5. Se sono state presentate più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi tre vengono differiti all'anno successivo.

6. In caso di indizione di referendum nazionali e regionali nel corso dell'anno, il Sindaco, previa intesa con le autorità interessate, dispone che le consultazioni sui referendum concernenti il Comune, siano effettuate in date diverse, fissando le relative date, o modificando quelle eventualmente gai` fissate, anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dal Comune per lo svolgimento del proprio referendum.

7. Ogni attività od operazione relativa al referendum dev’essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio amministrativo. I termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo novanta giorni dalla data di elezione del Consiglio Comunale.

8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto e` automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio.

9. Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno novanta giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo.

Articolo 8

Svolgimento del referendum

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione delle sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

3. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di cui al precedente art. 7, comma 2.

4. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

5. In ciascuna sezione e` costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un segretario.

6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato nel decreto d’indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.

7. Le operazioni di scrutinio, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non abbiano potuto compiersi entro le ore ventiquattro del giorno della votazione, sono rinviate alle ore otto del giorno successivo.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio e dei promotori, con le facoltà previste dalla legge.

9. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato dal segretario comunale, da parte del presidente o segretario cittadino del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

10. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alla deliberazione consiliare di indizione del referendum. Esse contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 1 comma 4, letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

11. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

12. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità indicato nel manifesto di indizione dei referendum.

13. Ai referendum comunali si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell'art. 1, lett. d) e) ed f) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.

14. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

15. s o p p r e s s o

16. Le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno inizio dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali e regionali. In questo caso l'onorario aggiuntivo e` a carico del Comune.

17. L'Ufficio Centrale e` costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

18. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'Ufficio Centrale per il referendum da` atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

19. L'Ufficio Centrale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

20. La proposta sottoposta a referendum e` approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

21. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati all'Ufficio Centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Articolo 9

Risultati del Referendum

1. Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale dell'Ufficio Centrale per il referendum, ne proclama il risultato a mezzo di manifesto.

2. Con analogo mezzo, il Sindaco comunica le determinazioni di cui all'art. 92 comma 2 dello Statuto.

Articolo 10

Disposizioni finali e di spesa

1. Per tutto ciò che non e` disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 del T.U. 30.3.57 n. 361 e del T.U. 16.5.60 n. 570.

2. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti il referendum fanno carico al Comune e sono impegnate dal Consiglio.

~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~